

All'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 7, capoverso 2, dopo le parole: "Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 228" aggiungere le seguenti: "e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3";
- b) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: "7-bis. All'articolo 4, comma 3, lett. b), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97", sono inserite le seguenti: ", prevedendo come ambito di applicazione le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), e".

All'articolo 8, dopo il comma 25, inserire il seguente:

"25-bis. La disposizione di cui all'articolo 13, comma 3-quater, terzo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che i contributi statali concessi a valere sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sono assegnati agli enti destinatari per interventi realizzati o da realizzare nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero ambientale e lo sviluppo economico dei territori stessi."

All'articolo 12, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 11, sostituire le parole da ", diverse" fino a "stesso," con le seguenti: "e per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque,"; sostituire le parole: "50 milioni" con le seguenti: "60 milioni";

b) dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:

"11-bis. Non sono soggette a esecuzione forzata le somme finalizzate all'acquisto di cui al comma 8, al contributo di cui al comma 9, nonché, previa adozione da parte della Regione della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle relative finalità, alle spese di cui all'articolo 32, comma 4, lettera n-ter) della legge 12 novembre 2011, n. 183, in quanto riconducibili alla connotazione di entrate a destinazione vincolata.

11-ter. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarità della gestione del termovalorizzatore di Acerra può essere mantenuto, su richiesta della Regione Campania, per la durata di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il presidio militare di cui all'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 2009, 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26, con oneri quantificati in euro 1.007.527,00 a carico della quota spettante alla regione Campania dai ricavi derivanti dalla vendita dell'energia.

11-quater. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre, 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "pro soluto" sono inserite le seguenti: "o pro solvendo". La forma della cessione e la modalità della sua notificazione sono disciplinate, con l'adozione di forme semplificate, inclusa la via telematica, dal decreto previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

11-quinquies. La disposizione di cui al comma 11-quater e le disposizioni ivi richiamate si applicano anche alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

11-sexies. All'articolo 35, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, alla lett. a), le parole "Le assegnazioni disposte con utilizzo" sono sostituite dalle seguenti: "Una quota delle risorse del suddetto fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi di parte corrente, pari a 1.000 milioni di euro, è assegnata agli enti locali per il

pagamento dei crediti di cui al presente comma. L'utilizzo", e le parole "al periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "ai periodi precedenti".

I RELATORI

Antonio Pizzolli

Mario Baldry

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Art. 5, commi 7 e 7-bis.

La proposta di cui alla lett. a) mira a rimediare alle incoerenze del testo originario del comma 7, dell'articolo in esame, dovute al fatto che a partire dal 2012 la lista delle amministrazioni pubbliche incluse nell'elenco ISTAT, a cui si applicherebbero le disposizioni in materia di finanza pubblica, rimarrebbe bloccata a quanto pubblicato a settembre 2011. Ciò premesso, con tale proposta si intendono ricondurre nell'alveo della disciplina di cui all'articolo 1, della legge 196 del 2009, anche i successivi aggiornamenti di cui al comma 3, relativi all'identificazione delle amministrazioni inserite nella lista S13 (elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche, i cui conti concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato delle Amministrazioni Pubbliche).

La proposta normativa di cui alla lett. b) si propone di definire l'ambito applicativo degli enti destinatari del regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lett. b), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, diretto alla revisione del DPR n. 97/2003 recante "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.", estendendolo a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 91/2011, che fa riferimento alle amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, della legge 196/2009, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Art. 8, comma 25-bis.

La proposta emendativa intende superare i dubbi interpretativi relativamente all'assegnazione che il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad effettuare a seguito di apposite risoluzioni parlamentari, agli enti destinatari, disponendo che gli stessi possono essere destinatari di tali somme per opere realizzate o da realizzare.

Art. 12.

L'emendamento apporta modifiche all'articolo 12 del decreto legge n. 16 del 2012, in particolare:

alla lett. a) modifica il comma 11, specificando la tipologia di spese, sostenute dalla Regione Campania, che sono escluse dal patto di stabilità interno ai sensi della lettera n-ter) del comma 4 dell'articolo 32 della legge n. 183 del 2011, correlate comunque al termovalorizzatore di Acerra nonché al ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque. Viene anche incrementato, in relazione ai ricavi della vendita di energia, il limite entro il quale le spese sostenute a valere su tali risorse sono essere escluse dal patto;

la lett. b) inserisce, dopo il comma 11, cinque commi aggiuntivi.

Il **comma 11-bis** stabilisce che non sono soggette ad esecuzione forzata le somme finalizzate all'acquisto del termovalorizzatore di Acerra ai sensi del comma 8 nonché il contributo statale di cui al comma 9.

Il **comma 11-ter** consente alla Regione Campania la continuità del presidio militare presso l'impianto di termovalorizzazione di Acerra, ponendo la spesa, correlata all'impianto, a carico delle risorse rivenienti dalla vendita di energia.

La proposta di cui al **comma 11-quater** consente, in alternativa alla cessione pro soluto, la cessione pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari del credito certificato da regioni ed enti locali debitori per somministrazioni, forniture e appalti, prevedendo, per conseguenza, che l'impresa cedente debba garantire, in tal caso, la solvibilità del debitore ceduto. Da ultimo, la proposta prevede la possibilità di adottare forme semplificate, ivi inclusa la modalità telematica, per la forma della cessione e la modalità della sua notificazione, demandandone la disciplina ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, già previsto dalla legge finanziaria 2012, attuativo delle disposizioni recate dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 9, del decreto legge n. 185 del 2008.

Al **comma 11-quinquies** si estendono alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali le disposizioni sulla certificazione del debito per somministrazioni, appalti e forniture e sulla possibile successiva cessione (pro soluto o pro solvendo) dei crediti da parte delle imprese creditrici a banche o intermediari finanziari, rinviando ad un decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina delle relative modalità attuative.

La norma proposta al **comma 11-sexies** finalizza una quota delle risorse stanziare per il pagamento dei debiti commerciali, di cui all'art. 35, del decreto legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, in favore degli enti locali per le medesime passività



119
24

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO

Roma, 28 MAR. 2012

UFFICIO X

All'Ufficio Legislativo - Economia
S E D E

Prot. Nr. 0027876
Rif. Prot. Entrata Nr.
Allegati: 1
Risposta a Nota del: --

e p.c.
All'Ufficio Legislativo - Finanze
S E D E

OGGETTO: A.S. 3184 – Conversione in legge del decreto legge n. 16 del 2012. – Trasmissione della relazione tecnica afferente all'emendamento dei Relatori agli articoli 5, 8 e 12.

Si trasmette, verificata dallo scrivente, la relazione tecnica afferente all'emendamento indicato in oggetto, inviato per le vie brevi da codesto Ufficio Legislativo.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Conti'

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
29 MAR. 2012
Prot. n. 1E-3198

All'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, capoverso 2, dopo le parole: "Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 228" aggiungere le seguenti: "e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3";

b) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: "7-bis. All'articolo 4, comma 3, lett. b), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97", sono inserite le seguenti: ", prevedendo come ambito di applicazione le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), e".

RELAZIONE TECNICA

La normativa non determina effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica, riguardando disposizioni di carattere essenzialmente ordinamentale, concernenti, rispettivamente, l'identificazione delle amministrazioni pubbliche in base all'aggiornamento effettuato a cadenza annuale dall'ISTAT sulla base degli specifici regolamenti comunitari (cosiddetta lista S13) e l'ambito applicativo degli enti destinatari del regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lett. b), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, diretto alla revisione del DPR n. 97/2003.

All'articolo 8, dopo il comma 25, inserire il seguente:

“25-bis. La disposizione di cui all'articolo 13, comma 3-quater, terzo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che i contributi statali concessi a valere sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sono assegnati agli enti destinatari per interventi realizzati o da realizzare nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero ambientale e lo sviluppo economico dei territori stessi.”

RELAZIONE TECNICA

La norma non determina effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica, riguardando disposizioni di natura interpretativa per l'assegnazione agli enti destinatari di contributi statali concessi a valere sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio di somme (per opere realizzate o da realizzare ai sensi all'articolo 13, comma 3-quater, terzo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

All'articolo 12, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11, sostituire le parole da “, diverse” fino a “stesso,”, con le seguenti:” “e per l’attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque,”; sostituire le parole: “50 milioni” con le seguenti: “60 milioni”;

b) dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:

“11-bis. Non sono soggette a esecuzione forzata le somme finalizzate all’acquisto di cui al comma 8, al contributo di cui al comma 9, nonché, previa adozione da parte della Regione della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle relative finalità, alle spese di cui all’articolo 32, comma 4, lettera n-ter) della legge 12 novembre 2011, n. 183, in quanto riconducibili alla connotazione di entrate a destinazione vincolata.

11-ter. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarità della gestione del termovalorizzatore di Acerra può essere mantenuto, su richiesta della Regione Campania, per la durata di dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il presidio militare di cui all’articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 2009, 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26, con oneri quantificati in euro 1.007.527,00 a carico della quota spettante alla regione Campania dai ricavi derivanti dalla vendita dell’energia.

11-quater. All’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre, 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: “ pro soluto” sono inserite le seguenti: “o pro solvendo”. La forma della cessione e la modalità della sua notificazione sono disciplinate, con l’adozione di forme semplificate, inclusa la via telematica, dal decreto previsto dall’articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

11-quinquies. La disposizione di cui al comma 11-quater e le disposizioni ivi richiamate si applicano anche alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

11-sexies. All’articolo 35, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, alla lett. a), le parole “Le assegnazioni disposte con utilizzo” sono sostituite dalle seguenti: “Una quota delle risorse del suddetto fondo speciale per la reinscrizione dei residui passivi di parte corrente, pari a 1.000 milioni di euro, è assegnata agli enti locali per il pagamento dei crediti di cui al presente comma. L’utilizzo”, e le parole “al periodo precedente” sono sostituite dalle seguenti: “ai periodi precedenti”.”.

RELAZIONE TECNICA

La lett. a) modifica il comma 11, specificando la tipologia di spese, sostenute dalla Regione Campania, che sono escluse dal patto di stabilità interno ai sensi della lettera n-ter) del comma 4 dell’articolo 32 della legge n. 183 del 2011 correlate comunque al termovalorizzatore di Acerra nonché al ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque. Ciò risponde all’esigenza di individuare meglio le spese escluse dai vincoli del patto, nel limite degli importi indicati dallo stesso comma, che coerentemente attengono all’ambito della gestione dei rifiuti e della depurazione delle acque.

Viene anche incrementato da 50 milioni a 60 milioni, in relazione ai dati concernenti i ricavi della vendita di energia prodotta dal termovalorizzatore, il limite entro il quale le spese sostenute a valere su tali risorse sono escluse dal patto di stabilità.

La norma, così come meglio precisata nei suoi contenuti, non reca effetti finanziari non già considerati a legislazione vigente.

La lett. b) inserisce, dopo il comma 11, alcuni commi aggiuntivi.

Sempre con riferimento al termovalorizzatore di Acerra:

- il **comma 11-bis** stabilisce che non sono soggette ad esecuzione forzata le somme finalizzate all'acquisto dell'impianto ai sensi del comma 8 nonché il contributo statale di cui al comma 9. Ciò al fine di agevolare il definitivo superamento del contesto di criticità esistente in Campania nel settore dei rifiuti. La disposizione non comporta effetti, costituendo specifica estensione di disposizioni che già consentono, per risorse correlate a peculiari esigenze, l'impignorabilità;
- il **comma 11-ter** consente alla Regione Campania la continuità del presidio militare presso l'impianto di termovalorizzazione di Acerra, ponendo la spesa, correlata all'impianto, a carico delle risorse rivenienti dalla vendita di energia.

Il **comma 11-quater** non comporta effetti finanziari, in quanto prevede esclusivamente modalità di semplificazione dei processi ed allargamento delle operazioni finanziarie connesse alla certificazione dei crediti.

Con riguardo al **comma 11-quinquies**, preliminarmente occorre osservare che l'istituto della certificazione non è suscettibile di generare crediti ulteriori rispetto a quelli già esistenti, che trovano la loro ragion d'essere in autonomi atti di impegno o in altri atti consentiti dalla legge. L'allargamento della certificazione anche rispetto ai crediti verso le amministrazioni statali non determina, comunque, alla luce del manuale del SEC 95 e delle diverse fonti che si sono succedute nel tempo, la trasformazione dei debiti commerciali in debiti finanziari, non incidendo sui limiti di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 gennaio 2007. Infatti, dalla certificazione non deriva, di per sé, alcuna ristrutturazione delle posizioni debitorie oltre il termine temporale di 12 mesi né delegazione di pagamento. Pertanto, anche con riferimento al comma 11-quinquies, non si determinano effetti finanziari.

Il **comma 11-sexies** non determina effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto le risorse che vengono finalizzate in favore degli enti locali rimangono destinate al pagamento delle medesime passività già previste per le amministrazioni statali originariamente interessate (estinzione dei debiti commerciali pregressi, concernenti acquisto di beni e servizi). Trattandosi di partite passive pregresse, la norma non altera i saldi determinati dal patto di stabilità interno, atteso che i vincoli per le spese correnti sono espressi in termini di competenza finanziaria e tenuto conto che persiste l'obbligo, per gli enti beneficiari, di destinare tali risorse all'estinzione dei crediti per spese relative a consumi intermedi, maturati nei propri confronti, al fine di evitare impatti negativi sull'indebitamento netto.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli
effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196...
avuto esito

POSITIVO NEGATIVO



Il Ragioniere Generale dello Stato

Contino

28 MAR 2012